CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 473-bis.67 c.p.c.

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

Abrogato dal 26 novembre 2024 · versione 183

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV-bis — Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
Capo	III — Disposizioni speciali
Sezione	VI — Rapporti patrimoniali tra coniugi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-civile/art-473-bis.67-sostituzione-dell-amministratore-del-patrimonio-familiare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it